

Prot. 1603/2014 – AC/ac

Venezia, 23/06/2014

Spett.le  
Provincia di Venezia  
Ca' Corner  
San Marco 2662  
30124 Venezia

**OGGETTO : quesito / applicazione D.Lgs n°231/2001 e L.190/2012 – Piano Nazionale Anticorruzione.**

La scrivente Azienda, in persona del suo Direttore Generale,

premessò

- che il Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n.231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcune fattispecie di reato, commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi;
- che il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sent. n° 234/2011) sembra aver esteso l’applicabilità del predetta disciplina normativa anche alle società partecipate da capitale pubblico;
- che l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (approvato l’11.09.2013, con delibera n°72/2013, in attuazione della L.n°190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”), prevede (paragrafo 3.1) l’estensione dei relativi contenuti agli “*enti pubblici economici ..., agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art.2359 c.c...*”;

Ciò doverosamente premesso, in ossequio alla funzione di vigilanza riconosciuta agli enti locali ed in particolare alla Provincia di Venezia, quale socio di riferimento della compagine consortile,  
formula

all’intestato ente il seguente quesito:

**“se per un’azienda partecipata, che non abbia già adottato le prescrizioni di cui al D.Lgs 231/2001 (quindi istituito un organo interno di vigilanza ex art.6; adottato un modello organizzativo di prevenzione e relativo codice etico, ecc.), sia sufficiente ottemperare alle sole prescrizioni di cui alla L.190/2012-PNA (quindi nominare un responsabile della prevenzione alla corruzione, adottare un piano anticorruzione e relativo codice di comportamento, ecc.), oppure questi ultimi incombeni debbano ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal d.lgs 231/2001, che resterebbero comunque dovuti”.**

Si resta in attesa di cortese riscontro, cogliendo l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Tullio Galfré





# PROVINCIA DI VENEZIA

*Il Segretario generale  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione*

Venezia, 3 luglio 2014

Spett.le A.P.T. di Venezia  
S. Marco, 2637  
30124 Venezia

[aptvenezia@legalmail.it](mailto:aptvenezia@legalmail.it)

*Invio a mezzo pec*

Oggetto: quesito/applicazione D.Lgs n 231/2001 e L. n. 190/2012 – Piano Nazionale Anticorruzione.

In esito al quesito postomi con Vs nota prot. n. 1603/2014 – AC/ac, recante pari oggetto, fornisco la seguente risposta.

Premesso che:

- l'Azienda rientra nel novero degli enti pubblici economici (vedi, tra le altre, recente deliberazione n. 2/2014 della Corte dei Conti, sezione autonomie);
- l'art. 1 del d.lgs. esclude la propria applicazione agli enti pubblici **non** economici;
- in qualità di ente pubblico economico, l'Azienda avrebbe dovuto adottare il modello previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato in quesito);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (vedi paragrafo 3.1.1.) prevede che "*...Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 **gli enti pubblici economici** e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei*

Segretario generale – Responsabile della prevenzione della corruzione  
Sede di Venezia: San Marco, 2662 - 30124 ☎041 2501530 - Sede di Mestre: Via Forte Marghera, 191 - 30173 ☎041 2501008  
✉ anticorruzione@provincia.venezia.it  
PEC: anticorruzione@pec.provincia.ve.it

*modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.”;*

- la distinta e separata coesistenza del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 e del Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012 per gli enti locali controllanti sembra incongrua, in particolare sotto il profilo del sistema delle azioni di responsabilità.

Si ritiene che codesta Azienda:

- debba adottare al più presto il modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, considerando non solo i reati previsti dal predetto decreto, ma anche tutti quelli di cui alla l. n. 190 del 2012 ed il relativo contesto, adattandolo al particolare tipo di attività svolta dall'azienda e mutuando, ove possibile, le misure del Piano provinciale, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra le strategie di prevenzione dell'azienda e quelle dell'Ente pubblico di riferimento. Il modello ex d.lgs. n. 231 conterrà dunque **una sezione** che verrà **denominata** Piano di Prevenzione della Corruzione;
- debba nominare un responsabile per l'attuazione del suddetto Piano, con il compito, tra l'altro, di definire, con il responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia, adeguati sistemi di raccordo e flussi informativi da inserire nei rispettivi Piani;
- debba altresì al più presto adottare un adeguato codice di comportamento e norme complementari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti, sia in regime di diritto pubblico che privato.

Con riserva di ulteriori approfondimenti in esito ad ulteriori definizioni interpretative sul punto da parte dei competenti organi ed Autorità e della giurisprudenza

Distinti saluti.

Dott. Stefano Nen

*(documento firmato digitalmente)*